



**Comune di San Vito di Leguzzano**  
**Provincia di Vicenza**

# **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 in data 22/12/2005

## *INDICE*

ART. 1 – OGGETTO .....	3
ART. 2 - FINALITA' E LIMITI DEL TRATTAMENTO .....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO E CORRELAZIONE CON NORMATIVE SPECIFICHE.....	4
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI.....	4
ART 5 – TITOLARITA' DELLE BANCHE DATI .....	4
ART. 6 – COMPITO DEL RESPONSABILE.....	5
ART. 7- INCARICATI DEL TRATTAMENTO.....	5
ART. – 8 TRATTAMENTO DEI DATI.....	5
ART. - 9 UTILIZZO INTERNO DEI DATI.....	7
ART. – 10 INFORMAZIONE.....	7
ART. – 11 DIRITTI DELL'INTERESSATO .....	7
ART – 12 RAPPORTI TRA RISERVATEZZA ED ACCESSO.....	8
ART – 13 MISURE DI SICUREZZA.....	8

## **ART. 1 – OGGETTO**

1 – Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

2 – Il trattamento dei dati sensibili è disciplinato dalla Legge 675/96, così come modificata dal D.Lgs n. 135/99 e circolari applicative che prevedono una triplice forma di trattamento dei dati sensibili da parte della P.A.:

- a) solo se previsto da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
- b) in assenza di disposizioni di legge, con autorizzazione del Garante, su richiesta della P.A., una volta individuato il preminente interesse pubblico;
- c) nel caso in cui la legge individua le rilevanti finalità di interesse pubblico, ma non i dati e le operazioni eseguibili.

A tal fine si precisa che:

- Le rilevanti finalità di interesse pubblico sono quelle evidenziate dalle leggi, dal Garante e dagli artt. 6 e seguenti del Capo II del D.lgs. 11.05.1999, n. 135. In particolare si ritengono tali tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
- I dati trattabili e le operazioni eseguibili saranno solo quelli strettamente indispensabili all'espletamento dei doveri di ufficio.

## **ART. 2 - FINALITA' E LIMITI DEL TRATTAMENTO**

1.- Il Comune gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio Statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra Enti Pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli artt. 22 e 27 e nel rispetto dei principi di correttezza contenuti nell'art. 9 della L. 675/96.

2.- Gli accordi dovranno contenere l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalità e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

3.- Tali garanzie dovranno essere formalmente assicurate in tutte le situazioni che prevedono l'accesso alle banche dati del Comune e nei rapporti con soggetti affidatari di attività e servizi per conto del Comune il cui svolgimento presupponga, come nel

caso dei servizi socio assistenziali, la comunicazione di dati personali compresi quelli sensibili, nei limiti strettamente necessari.

### **ART. 3 – DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO E CORRELAZIONE CON NORMATIVE SPECIFICHE**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco, di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 675 del 1996.

2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513.

4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 sarà assicurata, anche qualora venisse utilizzata la firma digitale.

### **ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1 - Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate su proposta dei responsabili degli uffici e servizi con atto del Sindaco.

2- I capi settore, responsabili del trattamento dei dati, qualora intervengano modificazioni all'elenco delle banche dati trattate, sottopongono al Sindaco il nuovo elenco ai fini della rettifica.

### **ART 5 – TITOLARITA' DELLE BANCHE DATI**

1. Il Comune di San Vito di Leguzzano nella persona del Sindaco o assessore da lui delegato è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti.

I Capi Settore, responsabili degli uffici e servizi sono responsabili delle singole banche dati di competenza di cui all'Articolo 1, comma 2 della Legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale.

2.- Con atto del Sindaco possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni.

3.-I Responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incaricati del trattamento. Nel caso di mancata individuazione, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

## **ART. 6 – COMPITO DEL RESPONSABILE**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali, nonché, alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi .
2. Il Responsabile provvede, sulla base delle direttive eventualmente impartite dal Titolare, a dare istruzione per il corretto trattamento dei dati personali eseguendo a tal fine opportuni controlli.
  - adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso.
  - Cura l'informazione agli interessati.
  - Controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati dagli artt. 22 e 27 L. 675/96.
  - Invia al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96.
3. Nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il Responsabile competente per materia il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.

## **ART. 7- INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede, all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 675/96.
2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

## **ART. – 8 TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
  - a) raccolti di regola presso l'interessato e trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
  - d) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675.
4. È esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in forma associata e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra Enti pubblici o associazioni, disciplinate dall'art. 2 e delle ipotesi di cui al successivo art. 9.
5. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
  - a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
  - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;
  - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
6. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché, dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.
7. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

8. In base al principio contemplato dall'art. 18 della legge 241/90, è data facoltà al Responsabile della banca dati di conservare i dati raccolti, anche quando ne sia esaurita l'utilità per la quale sono stati trattati, rendendo gli stessi disponibili per ulteriori trattamenti.

### **ART. - 9 UTILIZZO INTERNO DEI DATI**

1.- La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.

2.- Il Titolare, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente per le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

### **ART. – 10 INFORMAZIONE**

1. Il responsabile della banca dà ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'Articolo 10 della legge n. 675 del 1996.

I Responsabili delle banche dati, a tal fine, curano l'adozione di modulistica che contenga l'informazione di cui all'Art. 10 della legge n. 675 del 1996 nei casi in cui è richiesto dalla legge.

### **ART. – 11 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675 del 1996, indirizzano le relative istanze al titolare delle banche dati di riferimento; la richiesta deve essere scritta e motivata e deve contenere l'indicazione delle banche dati a cui l'interessato vuole accedere e il diritto che vuole esercitare.

2. Il responsabile del trattamento che riceve la richiesta, se non sovrintende alla banca dati cui la richiesta si riferisce, deve trasmetterla immediatamente al responsabile del trattamento competente.

3. Nel caso in cui la richiesta dell'interessato riguardi più banche dati, ciascun responsabile vi provvederà per quanto è di propria competenza.

## **ART – 12 RAPPORTI TRA RISERVATEZZA ED ACCESSO**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 2 della Legge 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi restano ferme in quanto compatibili con la legge stessa.
2. Per quanto concerne il diritto di accesso riconosciuto agli Amministratori, qualora si tratti di dati sensibili, esso può essere esercitato, con richiamo all'obbligo del segreto d'ufficio, solo se accompagnato da formale dichiarazione di utilità per l'espletamento del mandato.

## **ART – 13 MISURE DI SICUREZZA**

1. Le misure minime di sicurezza sono quelle previste dal DPR n. 318 del 28/07/1999; vengono in particolare previste le seguenti misure minime di sicurezza, che i responsabili del trattamento, attraverso l'istruttore programmatore di gestione operativa, dovranno curare che vengano attuate:
  - Per il trattamento con strumenti elettronici, viene inserita una parola chiave per l'accesso ai dati e vengono individuati per iscritto i soggetti preposti alla custodia delle parole chiave stesse.
  - Per il trattamento dei dati gestiti con strumenti diversi da quelli elettronici si stabilisce che gli incaricati al trattamento abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai loro compiti;
2. Gli atti ed i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi muniti di chiave ad accesso selezionato; spetta ai responsabili del trattamento, controllare l'accesso agli archivi in parola.
3. Eventuali ulteriori misure potranno essere definite con atto di giunta comunale su proposta dei responsabili del trattamento.